



# CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

## CNA CUNEO

### Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO  
Via Cuneo 52/I  
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

### Uffici territoriali:

MONDOVI'  
Via P. Del Vecchio 10

ALBA - BRA  
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba

SAVIGLIANO  
Via Torino 90  
Tel e Fax 0172/33632

## SOMMARIO

Webinar  
I trasporti tra Italia e  
Francia dopo la crisi  
Covid - 19

Restano le criticità sullo sconto in fattura: richiesto aumento detrazioni escluse dal superbonus

Riapre il 10 giugno il bando Marchi +3

Proroga dei versamenti dovuti al 16 settembre 2020: ancora in attesa per i versamenti di giugno

Super-ammortamento: più tempo per effettuare investimenti in beni strumentali

Possibile la cessione del credito d'imposta adeguamento ambiente lavoro

## Webinar I trasporti tra Italia e Francia, conseguenze e riorganizzazione dopo la crisi Covid - 19

Il prossimo giovedì 18 giugno si svolgerà il proseguimento della Conferenza sui trasporti internazionali tra Italia e Francia, che si è tenuta il 5 marzo scorso, questa volta in versione webinar.

Il tema centrale della discussione saranno le implicazioni del Covid-19 sul settore al fine di cercare nuove soluzioni per il futuro e metodi di riorganizzazione.

La conferenza web sarà divisa in diversi momenti di discussione.

La prima parte sarà dedicata agli interventi di istituzioni locali come la città di Nizza, di Limone Piemonte e le Regioni.

La seconda parte sarà destinata alle imprese colpite in prima persona dall'epidemia e sulle misure di restrizione dei viaggi.

Infine, un ampio spazio finale sarà dedicato alle conoscenze tecniche relative al trasporto internazionale con l'intervento di esperti del settore in campo legale e commerciale.

La conferenza sarà quindi finalizzata alla ricerca di soluzioni concrete ai problemi legati all'epidemia e ad altri già esistenti prima della crisi sanitaria.

Il tema dei lavori al tunnel di Tenda, la ricostruzione del ponte di Genova e le nuove linee ferroviarie internazionali e molto altro ancora.



## Restano le criticità sullo sconto in fattura: richiesto aumento per le detrazioni non rientranti nel superbonus

Il potenziamento al 110% degli incentivi fiscali per i lavori di efficientamento energetico e per l'edilizia sostenibile può generare una scossa positiva all'economia.

CNA valuta in modo positivo il rafforzamento dello strumento ed apprezza che nel DL Rilancio sia stata introdotta, finalmente, la possibilità di trasformare le detrazioni in crediti fiscali cedibili anche alle banche e intermediari finanziari. CNA auspica che il contributo venga esteso anche alle seconde case e agli immobili strumentali.

Tuttavia la Confederazione ribadisce il rammarico per la conferma dello sconto in fattura che trasferisce, in modo assolutamente ingiustificato, alle imprese l'onere di anticipare il contributo statale riconosciuto al committente. Si tratta di una discriminazione e penalizzazione nei confronti delle imprese più piccole come riconosciuto in più circostanze dalla stessa Autorità garante del mercato e della concorrenza. La possibilità di cessione del credito a intermediari finanziari compensa solo in parte l'evidente svantaggio competitivo e limitatamente alle detrazioni al 110%.

È necessario che il Parlamento abroghi lo sconto in fattura almeno per gli interventi con incentivi fiscali nel limite del 50% e del 65%, che rappresentano circa i due terzi del mercato della ristrutturazione edilizia, o in alternativa elevi del 10% le detrazioni che non rientrano nel superbonus al 110% per consentire alle imprese di recuperare in parte i costi per la cessione del credito.

L'efficacia delle nuove misure rimane però subordinata alla semplicità e alla velocità del processo necessario a certificare la legittimità dei crediti di imposta e a gestirne la cessione. In questo sarà utile la disponibilità e un approccio collaborativo da parte del sistema bancario per sviluppare al massimo il potenziale dell'Ecobonus e del Sisma-bonus come volano per la ripresa dell'economia.



## Riapre il 10 giugno Marchi +3, il bando che agevola le PMI nella tutela internazionale dei marchi

A partire dalle ore 9 del 10 giugno riapre Marchi + 3, con una dotazione di 3,5 milioni di euro. Il bando, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese nella tutela dei marchi all'estero, prevede due tipologie di interventi:

- agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO, attraverso l'acquisto di servizi specialistici, con un contributo fino all'80% delle spese ammissibili e pari al massimo a 6.000 euro per marchio;

- agevolazioni per la registrazione di marchi internazionali presso OMPI, attraverso l'acquisto di servizi specialistici, con un contributo fino all'80% delle spese ammissibili (90% per Usa o Cina) e pari al massimo a:

- 6.000 euro per marchio, se la designazione riguarda un solo Paese (7.000 euro se USA o Cina);
- 7.000 euro per marchio, se la designazione riguarda due o più Paesi (8.000 euro se USA o Cina).

Per accedere ai contributi, le imprese interessate devono: 1. compilare il form online per l'attribuzione del numero di protocollo sul sito [www.marchipiu3.it](http://www.marchipiu3.it), a partire dalle ore 9 del 10 giugno 2020; 2. inviare la domanda entro 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo: [marchipiu3@legalmail.it](mailto:marchipiu3@legalmail.it).

Le domande di agevolazione già presentate al 14 marzo 2019, a cui è già stato attribuito il numero di protocollo ma che non hanno trovato copertura finanziaria, saranno subito avviate all'esame istruttorio da parte di Unioncamere, soggetto gestore della misura.

Gli incentivi verranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; a tal fine, rileva il numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form online. Si fa presente, infine, che ciascuna impresa può pre-

sentare più richieste di agevolazione, sia per la misura A che per la misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 euro.

## Proroga dei versamenti dovuti al 16 settembre 2020: ancora in attesa per i versamenti di giugno

Il decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) interviene nuovamente sulla rimodulazione delle scadenze fiscali relative ai versamenti dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, superando il dettato normativo del decreto "Cura Italia" e del decreto "Liquidità".

In particolare, gli articoli 126 e 127 del decreto "Rilancio" differiscono i versamenti sospesi relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, al 16 settembre 2020 in un'unica rata o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre

Al momento non rientrano nella proroga del 16 settembre 2020 i versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 ovvero 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,4%, e al versamento della prima rata IMU 2020 il cui termine di scadenza è fissato al prossimo 16 giugno 2020.

Si precisa che il decreto "Rilancio" introduce agevolazioni ai fini dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive per le imprese e i lavoratori autonomi, rispettivamente, con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (quindi, nel 2019 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare)

## Super-ammortamento: più tempo per effettuare investimenti in beni strumentali

Il Decreto Rilancio ha prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare investimenti in beni strumentali materiali nuovi al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale del super-ammortamento.

La proroga è stata disposta poiché la chiusura di molte aziende produttrici di beni strumentali, imposta

Decreto "Rilancio"	Tipologia Versamenti sospesi	Soggetti interessati	Periodo sospensione	Differimento termine
Articolo 126	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; Iva (senza limiti di volume di ricavi/compensi per i soggetti dei comuni lombardi); Contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi 2019 superiore al 33% (o superiore al 50% se i ricavi o compensi superano i 50 milioni di euro); Enti non commerciali ecc.	Dal 01.04.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Articolo 126	Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo di sospensione	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro	Dal 17.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Articolo 127	- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente; - Iva (in scadenza nel mese di marzo); - contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria	I soggetti operanti nei settori più danneggiati dalla crisi indicati dall'articolo 61 del decreto Cura Italia	Dal 02.03.2020 al 30.04.2020	16.09.2020
Articolo 127	-Ritenute sui redditi di lavoro dipendente; -Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale - Iva (in scadenza tra l'8 - 31 marzo 2020); - contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)	Dal 08.03.2020 al 30.04.2020	16.09.2020

2020.

Pertanto, rientrano nella proroga contenuta nel DL "Rilancio" i seguenti versamenti sospesi:

dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ha creato notevoli difficoltà nel soddisfare il requisito dell'effettuazione dell'investimento entro il termine



del 30 giugno 2020.

Per fruire del superammortamento al 130%, il cosiddetto "Decreto Crescita" aveva infatti disposto che i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

E' bene ricordare che per individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo).

Ne consegue che, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la "prenotazione" (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%), per poter beneficiare non è più necessario che la consegna del bene sia effettuata entro il 30 giugno 2020, ben potendo concretizzarsi entro il termine più lungo fissato dal Decreto Rilancio al 31 dicembre 2020.

## Possibile la cessione del credito anche alle banche del credito d'imposta adeguamento ambiente lavoro

Per favorire la riapertura in sicurezza delle attività economiche, il Decreto Rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un nuovo credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione agli interventi finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

Rientrano nella platea di soggetti beneficiari tutti gli operatori che svolgono la propria attività in luoghi aperti al pubblico come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, indicati dettagliatamente nell'allegato I al presente decreto.

Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Tra le spese ammissibili sono compresi anche gli interventi edilizi per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del limite dei costi sostenuti.

L'agevolazione è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, senza il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro e del limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000. In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, l'incentivo spettante può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d'imposta dovranno essere definite dall'Agenzia delle Entrate con l'emanazione di un provvedimento direttoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.

**NEWS**



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato  
CLICCA "MI PIACE"  
[www.facebook.com/cnacuneo](http://www.facebook.com/cnacuneo)

CERCACI ANCHE SU:   

**RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!**